

COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

P.I. n. 5

art. 17 L.R. n. 11/2004

Tavola




Scala



## NORME TECNICHE OPERATIVE

- Estratto articoli oggetto di modifica -
- Elaborato adeguato alla D.C.C. n. 27 del 26/04/2022 -



Progettista  
ORDINE  
degli  
ARCHITETTI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
della provincia di  
VERONA

Daniel Mantovani  
n. 436  
sezione A  
settore architettura  
ARCHITETTO

arch. Daniel Mantovani

Responsabile UTC


ing. Paolo Vangelista

Sindaco

dott. Diego Ruzza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

aprile 2022



STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E VALUTAZIONE AMBIENTALE  
**ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI**

Via Valpolicella 58, San Pietro In Cariano (VR) - tel. 0457702369 e-mail: d.mantovani@awn.it - PEC: daniel.mantovani@archiworldpec.it  
O.A.P.P.C. della Provincia di Verona n. 1456 C.F. MNT DNL 70S10 C207E, P.I. 0291 521 0 237

## Indice

Art. 2.3. - Piani di Recupero (P. di R.) .....	2
TITOLO 3. – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI .....	3
Art. 4.3. - Norme comuni alle varie zone territoriali omogenee .....	8
Art. 4.4. – Schede Norma .....	8
Art. 5.2. - ZONA A - Centro Storico.....	9
Art. 5.6. - ZONA B3 - Residenziale estensiva di completamento – BS Residenziale speciale.....	10
Art. 5.7. - ZONA C1 - Residenziale con P.U.A. approvato.....	12
Art. 5.19. - Attività produttive fuori zona.....	13
Art. 5.24. - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo; .....	15
Art. 5.31. - ZONA F3D – Aree per attività sportive all'aperto .....	16
Art. 6.3. - Fasce di rispetto attrezzature tecnologiche .....	16

### **Art. 2.3. - Piani di Recupero (P. di R.)**

---

1. I Piani di Recupero (art. 19, comma 1, lettera d, L.R. n. 11/2004) sono gli strumenti di intervento, di iniziativa pubblica o privata, finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate ai sensi della Legge n. 457/1978, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate.
2. Tali piani si applicano alle zone di degrado individuate dal P.R.C.; le zone classificate A – Centro Storico e A1 – Nuclei e insediamenti rurali di antica origine sono zone dichiarate degradate.
3. I Piani di Recupero sono approvati con la procedura prevista all'art. 20 della L.R. n. 11/2004.
4. I Piani di Recupero di iniziativa privata (PdR.pr.) possono essere presentati dai proprietari di immobili e di aree comprese nelle zone di degrado, rappresentanti, almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo del P.d.R. ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004.
5. Nel contesto dei Piani di recupero, sia pubblici che privati, dovranno essere considerati tutti i volumi presenti all'interno del perimetro di Piano, anche se non espressamente indicati dal P.R.C. Tali volumi dovranno essere sufficientemente documentati in quanto a caratteristiche costruttive. Il P.U.A. dovrà indicare il tipo di intervento ammesso avendo cura di conservare le parti di pregio (anche se non espressamente segnalate dal P.R.C., e di prevedere il riordino edilizio dei volumi rilevati e privi di interesse storico-architettonico.
6. Sono confermati dal PI i seguenti Piani di Recupero già approvati dal Comune:
  - P.di R. 01 – Ditta Tagliente Aldo località Cà dè Maddalinetti;
  - P.di R. 02 – Ditta MBS srl località Toffanelle;
  - ~~P.di R. 03 – Ditta Anselmi Vittorio e altri località Pontoncello;~~
  - ~~P.di R. 04 – Ditta Casabella snc. località via Monte Grappa;~~
  - P.di R. 05 – Ditta De Pieri Isidoro località via Capitello, via degli Alpini;
  - P.di R. 06 – Ditta Caldiron Natalina località Torrazzo;
  - P.di R. 07 – Ditta Zanoncini Giovanna e altri località via Mirandola;
  - P.di R. 08 – Ditta Conti Emilia e altri località via A. Smania;
  - P.di R. 09 – Ditta Costa Rino località Volon via Ruzzotto;
  - P.di R. 10 – Ditta Fazion Carlo e altri località via Punta;
  - ~~P.di R. 11 – Ditta Bortoli Pia e altri località via Altichiero;~~
  - P.di R. 12 – Ditta Sartori Mauro e altri località via Primo Maggio;
  - P.di R. 13 – Ditta Ruzza Giannino località via Altichiero;
  - P.di R. 14 – Ditta Morini Maddalena località via Cesare Battisti;
  - P.di R. 15 – Ditta Perobello Paolo località Villabrogia;

- P.di R. 16 – Ditta San Giorgio Immobiliare via F.lli Stevani;
7. L'individuazione di nuove zone degradate ai sensi della Legge n. 457/78 sarà deliberata dal Consiglio Comunale e non comporta comunque variante al P.A.T. e/o PI.

### **TITOLO 3. – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI <sup>1</sup>**

Titolo completamente stralciato per l'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale con D.C.C. n. 69 del 24/11/2020 e D.C.C. n. 92 del 25/11/2021.

#### ~~Art. 3.1. – Indice di edificabilità fondiaria~~

- ~~1. L'indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie netta del lotto.~~
- ~~2. Nel calcolo dell'indice di edificabilità, sono considerate utili le aree di rispetto stradale, mentre sono tassativamente escluse quelle destinate alla formazione di vie, piazze, spazi pubblici e servizi comuni (art. 4 della legge n° 847/964), anche se tali aree al momento della richiesta della concessione per edificare fanno ancora parte del lotto.~~
- ~~3. All'atto della richiesta del titolo edilizio, le aree di cui sopra dovranno essere esattamente identificate e definite.~~

#### ~~Art. 3.2. – Indice di edificabilità territoriale~~

- ~~1. L'indice di edificabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume edilizio ammesso e la superficie territoriale interessata dall'intervento che si intende come l'insieme delle aree comprese nell'ambito di intervento; si escludono dall'applicazione dell'indice territoriale le aree per urbanizzazione secondaria e la viabilità di tipo prescrittivo, indicate come tali sulle planimetrie di P.R.C.~~
- ~~2. Sono considerate utili, ai fini del calcolo dei volumi ammessi, le aree di rispetto stradale, purché incluse nel perimetro dell'ambito di intervento e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.~~
- ~~3. Tale indice non potrà in nessun caso essere utilizzato in misura inferiore all'75% di quello previsto dalle norme di zona.~~

#### ~~Art. 3.3. – Superficie coperta~~

- ~~1. Per superficie coperta del fabbricato, s'intende la proiezione sull'orizzontale del filo esterno del massimo perimetro dell'edificio, compresi i corpi sporgenti porticati e simili.~~
- ~~2. Non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti quali gronde, poggioni o logge senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml.1,50 (limitatamente a questa misura per sbalzi superiori), le scale aperte interessanti non più di un piano o più piani solo nei casi previsti da norme di sicurezza, da leggi o regolamenti speciali.~~
- ~~3. Non concorrono alla formazione della superficie coperta eventuali volumi tecnici esterni alla sagoma dell'edificio di esclusivo accesso alla copertura.~~

<sup>1</sup> Modifica effettuata con Piano degli Interventi n. 5 \_\_\_\_\_

- ~~4. Non concorrono inoltre alla formazione della superficie coperta e alla misurazione delle distanze i locali interrati, senza sovrastante costruzione, il cui estradosso sia ad una quota non superiore a ml. 0,80 rispetto alla quota media del piano campagna, prima della sua sistemazione definitiva.~~
- ~~5. Il calcolo della superficie coperta avviene con le modalità previste dalla vigente normativa nel campo del risparmio energetico.~~

#### ~~Art. 3.4. – Rapporto di copertura~~

- ~~1. Il rapporto di copertura è dato dalla risultante tra la superficie coperta calcolata ai sensi del precedente~~

#### ~~Art. 3.5. – Altezza dei fabbricati~~

- ~~1. L'altezza del fabbricato è la differenza tra la quota media del terreno e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile, qualora terreno e strada siano orizzontali alla medesima quota; qualora terreno e strada siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita alla media delle due quote alle quali è prevista la costruzione; qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso.~~
- ~~2. Oltre all'altezza massima consentita, sono ammessi soltanto volumi tecnici di seguito definiti.~~
- ~~3. Nel computo dei piani e dei volumi non si considerano i sottotetti, qualora essi siano coperti da falde inclinate con pendenza uniforme non superiore al 35% e vi sia un dislivello non superiore a 60 cm. dalla quota del pavimento del sottotetto all'imposta della falda inclinata.~~
- ~~4. Qualora la pendenza delle falde o l'altezza dell'imposta del tetto siano maggiori l'intero sottotetto va computato sia come volume che come altezza del fabbricato.~~
- ~~5. Nel sottotetto non computato sono ammessi soltanto soffitte e ripostigli con accesso diretto dal vano scala comune o dalle unità immobiliari sottostanti.~~
- ~~6. Qualora l'accesso ai vani ricavati nel sottotetto, con esclusione di quelli di cui al comma precedente avvenga direttamente dal vano scala comune o dalle abitazioni sottostanti, sono ammessi anche vani abitabili da computarsi per il loro volume e superficie sia agli effetti del volume che del numero dei piani purché rispettino le caratteristiche di abitabilità, sia per superficie che per altezza e rapporto di illuminazione definite dal Regolamento Edilizio.~~
- ~~7. Per i fabbricati con destinazione produttiva, l'altezza va misurata alla quota dell'imposta della struttura di copertura al netto dei volumi tecnici di seguito definiti.~~
- ~~8. Il calcolo della altezze del fabbricato avviene con le modalità previste dalla vigente normativa nel campo del risparmio energetico.~~

#### ~~Art. 3.6. – Volumi~~

- ~~1. Il volume del fabbricato è il volume del solido emergente dal terreno, ad eccezione dei porticati soggetti ad uso pubblico e dei volumi tecnici secondo quanto di seguito stabilito.~~

- ~~2. I porticati ad uso pubblico devono risultare completamente accessibili, anche da parte di disabili, dalla pubblica strada o marciapiede pedonale; a tal fine deve essere istituito un vincolo perenne nelle forme stabilite dalla legge.~~
- ~~3. Il volume del fabbricato si computa, vuoto per pieno, come somma dei prodotti della superficie coperta per le relative altezze lorde di ciascun piano, misurate da pavimento a pavimento. Per il piano terra viene escluso il vespaio fino ad una altezza massima di mt. 0,50, solo nel caso in cui non vi sia seminterrato.~~
- ~~4. Per l'ultimo piano di ciascuna parte dell'edificio l'altezza lorda si misura all'intradosso del solaio di copertura; qualora la copertura sia costituita da porzioni aventi diversa altezza si considererà ciascuna porzione separatamente.~~
- ~~5. Qualora la copertura non sia orizzontale, si considererà la media delle altezze.~~
- ~~6. Il calcolo del volume avviene con le modalità previste dalla vigente normativa nel campo del risparmio energetico.~~

#### ~~Art. 3.7. – Volumi tecnici~~

- ~~1. Sono da considerarsi "volumi tecnici" i serbatoi, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala e d'ascensore al di sopra del volume computato, nonché il volume del sottotetto non abitabile e non praticabile.~~
- ~~2. Per gli edifici produttivi i volumi tecnici sono riconducibili a:
  - ~~a) gli spazi di manovra del carroponete (in questo caso l'altezza massima del fabbricato va calcolata fino al piano di scorrimento del carroponete stesso);~~
  - ~~b) i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso a quelle parti di impianti tecnici (quali idrico, termico, sprinkler, elettromeccanici, canali d'aria, extra corsa, ecc) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.~~~~

#### ~~Art. 3.8. – Distanze da confini, da fabbricati e da strade~~

- ~~1. La distanza minima della superficie coperta dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con centro sugli angoli degli edifici stessi.~~
- ~~2. Il calcolo della distanza avviene con le modalità previste dalla vigente normativa nel campo del risparmio energetico.~~
- ~~3. Le distanze da confini di proprietà, possono essere diminuite, ferme restando le misure prescritte dal Codice Civile, a condizione che tra i confinanti venga determinata una servitù di inedificabilità sul terreno vicino con apposita convenzione da trasciversi nei Registri Immobiliari.~~
- ~~4. Le distanze tra fabbricati devono essere misurate come quelle dai confini. Nessun punto del fabbricato può distare da altro edificio meno delle misure minime prescritte.~~
- ~~5. Il distacco tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio, sia in pianta che in alzato, non è da valutarsi secondo quanto previsto dalle norme di zona, a condizione che la rientranza non superi ml. 3,00.~~

~~6. Sono ammesse le costruzioni in aderenza anche di fabbricati preesistenti secondo le norme del Codice Civile. È anche ammessa la sopraelevazione dei fabbricati in aderenza sino all'altezza massima prevista dalle presenti norme previa autorizzazione del confinante, trascritta e registrata, che deve intendersi come già concessa dal momento che i fabbricati sono costruiti in aderenza.~~

~~7. Anche le distanze dalle strade si misurano come quelle dai confini.~~

#### ~~Art. 3.9. – Tipologie edilizie~~

~~1. Per tipologia dei fabbricati si intende la costanza di determinate caratteristiche organizzative, riferite esclusivamente ai sistemi di aggregazione dei volumi abitabili, ai rapporti planivolumetrici con il lotto sul quale insistono, nonché alla configurazione dei profili prospettici.~~

~~2. In particolare si possono definire le seguenti individuazioni tipologiche:~~

~~3. Tipologie estensive:~~

~~a) ISOLATA: quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica, l'altezza delle fronti risulta comparabile con i lati dell'ingombro planimetrico; presenta generalmente distanze da tutti i confini, ma può avere anche un lato in aderenza.~~

~~b) BINATA: quel tipo di costruzione che si configura volumetricamente e prospetticamente come insieme di due edifici simmetrici o ripetitivi, per quanto riguarda l'altezza delle fronti e le distanze, presenta gli stessi rapporti riferiti per la tipologia isolata.~~

~~c) SCHIERA: quella sequenza di edifici che si configura chiaramente come ripetizione o assemblaggio di un modulo tipo, del quale peraltro può presentare varianti, ma caratteristiche formali unitarie. La schiera può essere del tipo lineare, quando la sequenza avviene sempre in un senso, generalmente parallela alla strada; al fine di evitare l'effetto di cortina unica, può essere prescritto lo sfalsamento tra i singoli moduli edilizi. La schiera può essere del tipo composto, quando l'aderenza tra i vari moduli avviene in modo vario, anche in senso perpendicolare tra i muri in aderenza, determinando spazi articolati ed eventuali cortili.~~

~~4. Tipologie intensive:~~

~~a) A BLOCCO: quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica, risulta prevalente l'altezza delle fronti rispetto all'ingombro planimetrico; generalmente costituito da vano scala centralizzato dal quale avviene l'accesso ai vari appartamenti.~~

~~b) IN LINEA: quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica, risulta prevalente la lunghezza delle fronti rispetto ad altri parametri; generalmente costituito da più vani scala, a distanze più o meno regolari e presenta in genere altezze delle fronti omogenee; al fine di evitare l'effetto della cortina unica incombente, in sede di formazione di PUA, può essere prescritta la lunghezza massima delle fronti.~~

- e) ~~COMPOSTA: quel tipo di costruzione costituito da corpi di fabbrica a blocco ed in linea, accostati in modo vario; può essere anche articolato nelle altezze delle fronti pur in una unitarietà compositiva volumetrica, che deve emergere dalla configurazione prospettica.~~

#### Art. 3.10. ~~Superficie Lorda di Pavimento~~

1. ~~La Superficie Lorda di Pavimento espressa in metri quadrati (mq.) è la somma della superficie di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurati al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali e tramezzi interni, vani scale e/o scale esterne anche scoperte, vani ascensori; restano esclusi i gradini di accesso ai piani rialzati, i vani scala ed ascensori di tipo condominiale; la superficie dei vani scala interna dovrà essere conteggiata una sola volta in caso di rampe sovrapposte.~~
2. ~~Sono inoltre da escludere dal computo della Slp così come definita al precedente comma 1:~~
  - a) ~~gli ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i cm. 30 di spessore, a fini di ottimizzazione energetica;~~
  - b) ~~gli spazi tecnici oltre l'intradosso della soletta dell'ultimo piano di scale per ascensori e montacarichi;~~
  - e) ~~i cavedi;~~
  - d) ~~le superfici al suolo porticate o a pilotis private con profondità inferiore a 2,00 ml., purché di dimensione non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio, non viene inoltre computato l'eventuale oggetto di gronda fino ad un massimo di 30 cm;~~
  - e) ~~le pensiline ed i portici d'ingresso quando la superficie risulti inferiore a 2 mq., compresi eventuali oggetti di gronda;~~
  - f) ~~le logge le terrazze ed i balconi fino ad una profondità di 2,00 ml., purché di dimensione non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio;~~
  - g) ~~i locali sottotetto con altezza media derivante dalla pendenza delle falde non superiore a ml. 2,00 - l'altezza media e intesa come misura netta dei locali;~~
  - h) ~~gli spazi per cantine e locali tecnologici interrati compresi entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte purché non presentino le caratteristiche idonee all'abitabilità, con un'altezza non superiore a ml. 2,40 e purché fuori terra per un massimo di cm. 30; le superfici interrate anche fuori sagoma dell'edificio purché destinate ad accogliere volumi tecnologici necessari per il funzionamento degli impianti per la produzione energetica (locali stoccaggio biomasse o locali richiesti esplicitamente dagli Enti Gestori dei servizi di forniture e/o gestione delle energie);~~
  - i) ~~locali interrati o fuori terra per il ricovero autoveicoli al servizio delle unità immobiliari utili al rispetto dei limiti dimensionali minimi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Norme tecniche;~~

- ~~j) le serre solari, limitatamente agli edifici di nuova costruzione, così come definite all'art. 109 del Regolamento Edilizio;~~
- ~~k) i locali tecnologici e i vani ascensori quando necessari al superamento delle barriere architettoniche.~~

#### **Art. 4.3. - Norme comuni alle varie zone territoriali omogenee**

---

1. Al fine dell'applicazione dei parametri e degli indici di edificabilità previsti per ciascuna zona, il volume degli edifici e le loro caratteristiche geometriche sono da valutare in conformità ~~al Regolamento Edilizio alla normativa prevista al precedente Titolo 3.~~
2. Gli edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse dal P.I. nelle singole zone territoriali omogenee, possono essere oggetto di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e consolidamento salvo diversa indicazione nel caso di edifici di interesse ambientale (gradi di protezione 1 e 2).
3. Se non ricadono in zone destinate all'esproprio (F), tutti gli edifici entro 3 anni dalla data di approvazione del primo P.I. possono essere conservati e ampliati nel limite di mc. 30 per esigenze igienico-sanitarie, funzionali o di adeguamento alle vigenti normative edilizie. La funzionalità di tali adeguamenti sarà verificata dall'Ufficio di Igiene Pubblica nell'ambito del rilascio del competente parere obbligatorio ai fini del rilascio del titolo edilizio.
4. Sono esclusi dall'applicazione di tale norma le abitazioni comprese nelle zone omogenee "A e A1".
5. In tutte le zone omogenee del territorio comunale è ammessa la realizzazione di piani interrati con quota di pavimento non inferiore a -4,50 ml. sotto il livello medio della campagna circostante e un'occupazione del lotto non superiore al 75%.

#### **Art. 4.4. – Schede Norma**

---

1. Le Schede Norma di cui agli elaborati 6.5 e 6.6 del P.I. sono finalizzate a indirizzare la pianificazione attuativa e la progettazione edilizia sulla base di indirizzi morfologici e planimetrici di maggior dettaglio, tenuto conto della situazione del sito considerato e del suo intorno.
2. Nelle Schede Norma assumono valore prescrittivo i parametri urbanistici che prevalgono sulle prescrizioni delle zone omogenee di riferimento mentre i disegni grafici sono da considerarsi schemi organizzativi finalizzati a suggerire possibili soluzioni compositive per la progettazione degli interventi.
3. La progettazione attuativa e/o esecutiva dell'area interessata dalla Scheda Norma può prevedere delle modifiche conseguenti alla definizione esecutiva delle strutture e attrezzature previste dalla stessa Scheda Norma, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale, con particolare riferimento alla verifica della viabilità di accesso in funzione dell'intervento edilizio ipotizzato e localizzazione delle funzioni di interesse pubblico.
4. Per quelle schede norma in cui è prevista la monetizzazione delle aree a standard l'Amministrazione comunque si riserva la facoltà di chiedere in fase di PUA o di titolo edilizio la realizzazione di tutte o di parte delle aree a servizio necessarie.
5. Le modifiche non possono comunque stravolgere i contenuti progettuali della Scheda Norma e devono in ogni modo rispettare il dimensionamento edilizio e le superfici per servizi eventualmente individuate.

6. Con il Piano degli Interventi n. 5, sono previste le Schede Norma che prefigurano l'organizzazione di "Aggregato urbanizzato di recente formazione oggetto di riordino" definendo le quantità dimensionali. Gli interventi che prevedono nuova edificazione saranno oggetto di PdC Convenzionato ai sensi del DPR n. 380/2001. Il PI redatto successivamente al collaudo delle Schede Norma provvederà al riconoscimento delle Zone opportune in coerenza con le definizioni di piano.

## **Art. 5.2. - ZONA A - Centro Storico**

---

...omissis...

### Grado 3 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di salubrità, garantendo comunque l'altezza netta minima dei locali prevista dalle norme sanitarie;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- ~~mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;~~
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Sono ammessi, nei limiti definiti dalle precedenti modalità, i seguenti interventi previsti dal DPR n. 380/2001:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria

- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia

...omissis...

Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico, **che potrà anche prevedere il non completo recupero della volumetria esistente;**
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- mantenimento della volumetria legittima esistente e della destinazione d'uso dei locali accessori. I nuovi edifici avranno un'altezza massima non superiore a quella degli edifici contermini nel comparto e dovranno rispettare le norme del Codice Civile in merito alle distanze dai confini fermo restando il limite di distanza pari a 10,00 ml. per pareti finestrate.

Sono ammessi tutti gli interventi previsti dal DPR n. 380/2001.

**Art. 5.6. - ZONA B3 - Residenziale estensiva di completamento – BS Residenziale speciale**

---

1. Le destinazioni d'uso ammesse in queste zone, sono quelle residenziali e compatibili e precisamente le seguenti funzioni così come definite al precedente art. 4.2:

- a) Residenziale
- b) Turistico;
- c) Direzionale;
- d) Commerciale;
- e) Artigianato di servizio;
- f) Servizi.

2. Le funzioni diverse dalle residenze sono consentite sino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento realizzabile o realizzata complessiva su più piani e comunque sempre ammesse al piano terra di ogni edificio; i locali a ciò destinati devono avere le caratteristiche di legge quali altezze, superfici minime, locali servizi, nonché l'integrale rispetto di quanto prevede la L.R. n. 50/2012 sul commercio; il conteggio delle superfici va effettuata al lordo delle murature e con l'esclusione del vano scala, ascensore, androni, porticati aperti d'uso pubblico e vani accessori (cantine - garage - soffitte).

3. Sono esclusi dalle zone residenziali:

- a) industrie;

- b) ospedali;
  - c) macelli;
  - d) stalle, scuderie, fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici o detti di bassa corte;
  - e) tutte quelle attività che a giudizio dell'Amministrazione Comunale siano incompatibili con il carattere residenziale della zona e comunque tutte quelle attività artigianali estranee al contesto e non considerate di "servizio".
4. Nei nuovi edifici devono essere ricavati parcheggi pertinenziali alla funzione residenziale nella misura indicata all'art. 2, secondo comma, della L. 122/1989.
5. Ai sensi della L.R. n. 50 del 28/12/2012 per l'insediamento delle attività commerciali, sono insediabili:
- a) esercizi di vicinato fino a 250 mq.;
  - b) medio piccole strutture di vendita fino a 1.000 mq..
- Dovranno essere ricavati gli standards previsti al precedente art. 2.4; per le medie strutture di vendita dovranno essere ricavati spazi per posti auto (escluse le corsie di manovra) di superficie pari ad almeno la superficie di vendita autorizzata.
6. In assenza di allacciamenti alle opere di urbanizzazione esistenti, il richiedente, la domanda di titolo edilizio dovrà presentare il progetto esecutivo inerente le opere di urbanizzazione da allacciare alla rete pubblica, secondo lo schema predisposto dal Comune.
7. Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, previste nel corpo stesso delle costruzioni, o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale.
8. Minori distanze, tra i fabbricati e dalle strade, sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi con previsioni piani volumetriche.
9. Sono comunque fatte salve le cubature esistenti alla data di adozione del P.I., superiori all'indice fondiario ammesso anche se trattasi di volume costituenti annessi di origine rurale.
10. E' inoltre concesso, con la presentazione di un progetto unitario, la riorganizzazione della volumetria complessiva esistente, nell'ambito del lotto di proprietà o di più lotti, anche con trasposizione di volumi, nel rispetto delle distanze prescritte e dei parametri della ZTO di appartenenza.
11. Frazionamenti dei lotti, ove non prescritto il piano attuativo, al fine di scorporare, anche contestualmente all'intervento, edifici sui quali non si interviene, sono possibili, purché agli edifici scorporati sia attribuita un'area di pertinenza, in rapporto della loro consistenza volumetrica o areale utile netta, non minore di quella residua riferita agli edifici oggetto di intervento.
12. Gli interventi all'interno della zona B3 dovranno rispettare i seguenti indici stereometrici:
- Densità edilizia fondiaria: non deve superare i 1,20 mc./mq..
  - Numero dei piani: non deve essere superiore a 2 fuori terra.
  - Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 6,50.
  - Indice di copertura: non può superare il 30% della superficie fondiaria.
  - Tipologia edilizia: a schiera, binata, isolata.
  - Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml. 5,00 fatte salve le costruzioni in aderenza.

- Distanza dal ciglio stradale: non può essere inferiore a 5,00 ml. , salvo preesistenti allineamenti.
  - Distanza tra fabbricati: non può essere inferiore a 10,00 ml. fatte salve le costruzioni in aderenza.
13. Minori distanze, tra i fabbricati, confini interni al PUA e dalle strade, sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche.
14. Le zone BS residenziale speciale individuano ambiti edificati per i quali si riconoscono le preesistenze legittimamente realizzate. Non sono previsti indici fondiari e ogni intervento dovrà rispettare i seguenti parametri:
- Volumetria: è confermata la volumetria legittimamente realizzata;
  - Numero dei piani: non deve essere superiore alla preesistenza.
  - Altezza dei fabbricati: non deve essere superiore alla preesistenza.
  - Indice di copertura: non può superare il 30% della superficie fondiaria.
  - Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml. 5,00 fatte salve le costruzioni in aderenza.
  - Distanza dal ciglio stradale: non può essere inferiore a 5,00 ml. , salvo preesistenti allineamenti.
  - Distanza tra fabbricati: non può essere inferiore a 10,00 ml. fatte salve le costruzioni in aderenza.

#### **Art. 5.7. - ZONA C1 - Residenziale con P.U.A. approvato**

---

1. Trattasi di zone destinate a nuovi complessi insediativi, per le quali esiste un Piano Urbanistico Attuativo approvato e convenzionato in attuazione del precedente strumento generale.
2. Vanno pertanto rispettati gli indici stereometrici di cui alle convenzioni urbanistiche stipulate in attuazione delle previsioni del ~~previgente P.R.G.~~ piano vigente che debbono intendersi come qui integralmente riportati.
3. L'edificazione è subordinata alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione.
4. Le destinazioni d'uso ammesse in queste zone, sono quelle residenziali e compatibili e precisamente le seguenti funzioni così come definite al precedente art. 4.2:
  - a) Residenziale
  - b) Turistico;
  - c) Direzionale;
  - d) Commerciale;
  - e) Artigianato di servizio;
  - f) Servizi.
5. Sono confermati dal PI i seguenti Piani Urbanistici Attuativi già approvati dal Comune:
  - P.U.A. 01 – Denominazione San Zeno località Perzacco;
  - P.U.A. 02 – Denominazione Nardelle località Capoluogo;

- P.U.A. 03 – Denominazione Curva località S. Maria;
  - P.U.A. 04 – Denominazione Toresela località Capoluogo;
  - P.U.A. 05 – Denominazione P.R.C.B. località Campagnola;
  - P.U.A. 06 – Denominazione Il Bosco località Bosco;
  - P.U.A. 07 – Denominazione Bottura località Campagnola;
  - P.U.A. 08 – Denominazione Imm. Sofia srl località Capoluogo;
  - P.U.A. 09 – Denominazione Temok località S. Maria;
  - P.U.A. 10 – Denominazione Via Gramsci località Capoluogo;
  - P.U.A. 11 – Denominazione Peep località Perzacco;
  - P.U.A. 12 – Denominazione San Carlo località Capoluogo;
  - P.U.A. 13 – Denominazione Leonardo da Vinci località Capoluogo;
  - P.U.A. 14 – Denominazione Monte Grappa località Capoluogo;
  - P.U.A. 15 – Denominazione Peep località Volon;
  - P.U.A. 16 – Denominazione Le Ciresare località Capoluogo;
  - P.U.A. 17 – Denominazione Beccaletto località S. Maria;
  - P.U.A. 18 – Denominazione UTI 5-6-8 località Campagnola;
  - P.U.A. 19 – Denominazione EdilPasquali srl Capoluogo;
6. Rientrano in questa categoria le zone che erano aree di espansione assoggettate a Piano Urbanistico Attuativo e che attualmente non sono ancora del tutto completate. Per tali zone si deve far riferimento agli indici e parametri geometrici e stereometrici (volume, altezza, numero piani, distanze, etc) puntualmente indicati nei rispettivi P.U.A. originari corrispondenti alla classificazione previgente di seguito elencata:

ZTO	CLASSIFICAZIONE PUA / SCHEDE NORMA
C1/48	PUA 23 – AP 01
C1/49 – C1/50 – C1/51 – C1/52 - C1/53	PUA 22 – AP 05
C1/55 - C1/56	PUA 24 – AP 02
C1/57	C2A/1 – SCHEDE NORMA 15-05
C1/58 – C1/59 – C1/60 – C1/61 – C1/62	C2B/01 - AP 06

#### **Art. 5.19. - Attività produttive fuori zona**

1. Trattasi di attività artigianali, industriali e commerciali site al di fuori delle zone produttive previste dallo strumento urbanistico generale.

2. Tali strutture sono già state oggetto di apposita e specifica Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 11/1987.
3. Le attività oggetto di specifica variante sono individuate con il relativo numero di scheda nelle tavole di Piano:
  - Scheda 2 – Ditta I.C.I. spa;
  - Scheda 3 – Ditta Compri Angelo e Bendinelli Isolina;
  - Scheda 4 – Ditta Compri F.Ili;
  - Scheda 5 – Ditta Strazzer Maria e Cordioli Tiziano;
  - Scheda 6 – Ditta Dolciaria Cassandrini F.Ili snc;
  - Scheda 8 – Ditta Valle Geom. Luciano;
  - Scheda 16 – Ditta Burrificio F.Ili Piccoli srl;
  - Scheda 17 – Ditta Andreoli e Faccincani srl;
  - Scheda 18 – Ditta Ronca Gastone;
  - Scheda 19 – Ditta Gamberoni Gilberto;
  - Scheda 20 – Ditta Cereria Zeviana;
  - Scheda 21 – Ditta Perbellini Antonio;
  - Scheda 22 – Ditta Marconcini Valter;
  - Scheda 23 – Ditta Lavastir;
  - Scheda 24 – Ditta Pasticceria Soave;
  - ~~Scheda 25 – Ditta Isolani Gianantonio;~~
  - Scheda 26 – Ditta Gaburro Ettore;
  - Scheda 27 – Ditta Soave Fabrizio;
  - Scheda 28 – Ditta Impresa edile Migliorini Marcello;
  - Scheda 29 – Ditta Confezioni P.A.B.;
  - Scheda 34 – Ditta Scavi Mori e Dosso snc;
  - Scheda 36 – Ditta Biemme serigrafia;
  - Scheda 37 – Ditta Oliosì Luciano;
  - Scheda 39 – Ditta Turazzo Giovanni;
  - Scheda 42 – Ditta Rossato Giulio;
  - Scheda 43 – Ditta Vermac;
  - Scheda 45 – Ditta Vendramini Maurizio Rossetti Renata;
  - Scheda 51 – Ditta Dal Pozzo Franco;
4. Per le strutture ancora presenti sul territorio valgono le norme in deroga dettate dalla Variante di cui sopra, mentre per le strutture non più esistenti si rinvia alla disciplina delle specifiche ZTO.
5. Il PI ha riconosciuto e normato le seguenti attività produttive fuori zona:

- Scheda Norma 13-13 – Ditta Fontana Sergio;
6. Nel caso di dismissione dell'attività devono essere eseguite le eventuali opere di bonifica necessarie al fine di riconvertire i terreni all'uso previsto dalla zonizzazione del PI.
7. Il Piano degli Interventi n. 5 individua nuove Attività produttive fuori zona ai sensi della L.R. 11/2004 art. 17 comma 2 di seguito elencate:
- Scheda 52 – Ristorante Il Grappolo;

**Art. 5.24. - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo;**

---

1. Trattasi di fabbricati non più pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli che sono già stati individuati e disciplinati dal precedente P.R.G.; il presente PI ne conferma l'individuazione e la disciplina, la cui normativa deve quindi intendersi come qui integralmente riportata.
2. Da tale analisi è emersa la seguente normativa:
3. Per tutti gli edifici esistenti nelle fasce poste a protezione dei nastri stradali e dei corsi d'acqua è ammesso un incremento altimetrico, a condizione che non comporti l'avanzamento della struttura verso l'origine del rispetto, nella misura massima di ml. 1,50, contenuta comunque nel limite di ml. 2,70 di altezza utile dei piani abitabili.
4. Sulla cartografia di piano sono state individuate diverse fattispecie di intervento in relazione al grado di trasformabilità della destinazione d'uso di ciascuna struttura tenendo conto delle nuove funzioni da insediare in esse.
5. Tali edifici sono stati individuati nelle tavole di P.I. con una lettera; essi vengono disciplinati come segue:
  - A) in dipendenza dell'attività attualmente svolta all'interno delle strutture individuate con la lettera A sono ammesse attività commerciali al dettaglio tradizionale, a servizio dell'attività agricola e della residenza posta in area rurale, con una superficie di vendita comunque non superiore ai 250 mq. per esercizio commerciale, a condizione che siano reperibili gli standard previsti dalla normativa vigente per tali attività. Le strutture stesse potranno essere adeguate planovolumetricamente con un incremento massimo "una tantum" del 10% della superficie lorda di pavimento attuale. E' ammesso il mantenimento dell'attuale residenza con possibilità di incremento sino ad un massimo volumetrico di 500 mc. compreso l'esistente; ove non presente è ammesso destinare parte della superficie attuale e /o d'incremento a residenza del conduttore o custode nella misura di 500 mc. per unità individuata.
  - B) Considerate le caratteristiche delle strutture in essere negli edifici individuati con la lettera B vengono ammesse le seguenti funzioni purchè compatibili con il carattere di ruralità della zona: residenza, attività commerciale, studi privati. Nelle strutture esistenti è ammesso l'incremento planovolumetrico "una tantum" nella misura massima del 10% della superficie lorda di calpestio attuale.
  - C) In relazione all'attuale destinazione d'uso vengono confermate le sedi di club e associazioni varie nelle strutture individuate con la lettera C, nelle quali è ammessa l'attività di ristorazione e bar. Al fine di valorizzare gli agglomerati edilizi presenti in zona agricola, recuperare le funzioni sociali originariamente presenti, dare valore alla significativa esistenza dei manufatti aventi tipicità tipologica ora in disuso, nonché rivitalizzare la presenza nel territorio di luoghi atti a ricreare condizioni di aggregazione sociale, nei manufatti pertinenti alla conduzione del fondo e non più funzionali, è ammesso il recupero edilizio finalizzato all'insediamento di attività di ristorazione caratterizzate dalla vendita di prodotti locali tipici coerenti con le tradizioni dei luoghi. Gli insediamenti sopra citati non

potranno occupare una superficie complessiva superiore a mq 150 comprensiva dei locali primari, accessori e di servizio, e saranno condizionati al soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di standard edilizi nonché verifica della loro conformità rispetto al Piano Comunale Commerciale. E' ammesso l'utilizzo temporaneo-stagionale delle aree esterne in funzione dell'attività principale esistente.

D) Considerate le caratteristiche delle strutture in essere negli edifici individuati con la lettera D vengono ammesse le destinazioni d'uso residenziale e compatibile con la residenza. Tale elementi sono puntualmente disciplinati con apposita scheda.

### **Art. 5.31. - ZONA F3D – Aree per attività sportive all'aperto**

---

1. Il PI, in esecuzione dell'art. 3.2.8 delle NTA del P.A.T., individua un comparto per attività sportive all'aperto con basso indice di copertura e ridotta impermeabilizzazione dei terreni:
2. Area per il tiro a volo per il quale si prescrivono le seguenti norme:
  - La superficie coperta massima riservata a strutture di servizio (ristoro, servizi igienici, tettoie, protezioni, depositi e altri servizi), non potrà superare il 3,50 % della superficie fondiaria con unico piano fuori terra e sarà realizzata con strutture leggere in legno, metallo, ecc. facilmente smontabili e comunque integrate con l'ambiente circostante.
  - Sono vietate estese impermeabilizzazioni dei terreni che dovranno limitarsi al minimo indispensabile per l'utilizzo delle strutture e comunque nel limite massimo del 5,00 % della superficie fondiaria compresa la superficie coperta degli edifici.
  - I parcheggi di servizio e i collegamenti pedonali dovranno essere con finitura in stabilizzato o in grigliato erboso al fine di favorire l'assorbimento delle acque piovane; è vietata l'asfaltatura.
  - In fase di ampliamento dell'impianto previsto dalla scheda norma 14-07 dovranno essere realizzate le opere di mitigazione ambientale ed idrauliche previste.
  - Sono ammessi i movimenti terra per la formazione dei terrapieni e/o rilevati fino all'altezza di ml 12,00 rispetto al piano di campagna per la protezione e la raccolta del piombo, nell'ottica di implementare la sicurezza dell'impianto ed il riciclo del metallo pesante utilizzato durante l'attività sportiva. Al fine di mitigare l'impatto acustico, i terrapieni dovranno essere piantumati in sommità con essenze autoctone sempreverdi, utili alla frammentazione dell'onda sonora in modo tale che la stessa venga assorbita e non riflessa. Dette piantumazioni serviranno inoltre alla mitigazione dell'impatto ambientale prodotto dall'impianto sportivo.
  - E' ammessa una superficie commerciale di mq 30 strettamente collegata all'attività sportiva.

### **Art. 6.3. - Fasce di rispetto attrezzature tecnologiche**

---

1. Nelle fasce di rispetto delle attrezzature tecnologiche è vietata la costruzione di qualsiasi edificio non direttamente connesso con l'attrezzatura tecnologica da proteggere.
2. La fascia di rispetto dalla discarica è pari a 150 ml. ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 3/2000.
3. Le fasce di rispetto cimiteriale, costituiscono un vincolo urbanistico stabilito con leggi dello Stato e delle Regioni. Le stesse fasce come tali, sono operanti "ex se", indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi.

L'edificazione e l'estensione delle fasce di rispetto cimiteriale sono regolate dal T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 modificato con L. n. 983 del 17/10/1957 e dalla L. n. 216 del 13/10/1958, dai D.P.R. n. 257 dell'11/02/1961 e dal D.P.R. n. 803 del 21/10/1975 e dalla L.R. n. 78 del 31/05/1980 ed infine dal D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e dalla L. n. 166 del 01/08/2002. L'eventuale ampliamento del cimitero comporta l'aggiornamento della zonizzazione del complesso stesso e lo spostamento del limite della fascia di rispetto con apposito provvedimento urbanistico. Per gli edifici legittimi, qualora esistenti all'interno della fascia di rispetto sono ammessi oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso (L. n. 166/00 art. 28) nonché la possibilità di applicare l'istituto del Credito Edilizio per il loro trasferimento. All'interno della fascia di rispetto possono essere individuate le aree per usi pubblici collettivi, viabilità, parcheggi e aree sportive. Nelle aree oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'art. 338, comma 5, del R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. è prevista l'applicazione del comma 4bis dell'art. 41 della L.R. n. 11/2004 che di seguito viene riportato: "Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'art. 338, comma 5, del R.D. n. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e s.m.i., l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.

4. Sono recepiti dal P.I. i decreti di riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale tuttora vigenti:
  - a) Decreto Comune di Zevio prot.5558 del 04/11/1993 per il cimitero di S. Maria;
  - b) Decreto Comune di Zevio prot.13651 del 03/01/1986 per il cimitero di Perzacco;
  - c) Decreto Comune di San Giovanni Lupatoto prot. 12590 del 14/05/1985 per il cimitero di Raldon.
  - d) Decreto di riduzione del vincolo del Cimitero del Capoluogo, Prot. n. 13651 del 04/11/1993
5. Per gli edifici residenziali esistenti nella fascia di rispetto dei depuratori, dei cimiteri e della discarica sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c), d) del DPR n. 380/2001 ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ULSS; si richiama il rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia
6. Per gli edifici non residenziali esistenti nella fascia di rispetto dei depuratori, dei cimiteri e della discarica sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), b), del DPR n. 380/2001.
7. All'interno della fascia di rispetto dei pozzi di captazione idrica potabile è vietato l'insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione nel suolo di sostanze nocive; le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della risorsa stessa; per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D.Lgs 3/04/2006, n. 152, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale l'utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva Nitrati"). Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.